



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 257/2021

Oggetto: DEFINIZIONE DEL CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PER LE INSTALLAZIONI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CUI AL PAR. 5 E PAR. 6.11 - ALL. VIII DEL CITATO DECRETO, IN RECEPIMENTO DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147.

In data 11/02/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 04 del 20 gennaio 2021

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 3;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda, Titolo III-bis;

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo

2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti del Titolo III-bis della parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 6 giugno 2017, n.12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

Vista la D.G.R. n.953 del 15.11.2019 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA, in conformità al D.M. n.58/2017;

Considerato che

l'articolo 29- octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

- al comma 2, a norma del quale *"il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione"*;

- al comma 3, lettera a), a norma del quale *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea delle decisioni relative alla conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (...)"*;

- al comma 4 *"Il riesame è inoltre disposto (...) dall'autorità competente (...) comunque quando (...) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali che consentono una notevole riduzione delle emissioni (...) d) sviluppi di norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono"*;

- al comma 5, indica che *"A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta entro il termine determinato dall'autorità competente (...) in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame"*, prevedendo specifiche sanzioni in caso di ritardo e possibile sospensione della validità dell'autorizzazione in caso di permanere dell'inadempimento;

- al comma 6 dispone che *"Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GuUe delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale dell'installazione, l'autorità competente verifica che:*

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto" dei contenuti del decreto;

"b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione", evidenziando dunque che entro il 17 agosto 2021 tutti gli impianti di gestione rifiuti ricadenti nella disciplina di cui alla parte Seconda – Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 dovranno rispettare tutti i criteri definiti dalla Decisione comunitaria e non soltanto essere in possesso del titolo autorizzativo riesaminato.

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicata il 17 agosto 2018 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) e ne prevede l'applicazione entro il 17.08.2022;

Tenuto conto che l'articolo 18 della L.R. n.12/2017 sopra citata individua nelle Province e nella

Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Considerato

che, alla data del presente Atto, non risultano presentate istanze di parte volte al riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi del combinato disposto del comma 3, lettera a), e del comma 7, dell'articolo 29-octies, del D. Lgs. n. 152/2006, da parte delle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale di competenza di Città Metropolitana di Genova che svolgono attività di gestione e trattamento rifiuti, oggetto delle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 1147/2018 (paragrafi 5 e 6.11 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006);

che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 5, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni di impianti incidenti sul medesimo territorio, il termine per la presentazione della relativa documentazione possa essere definito dall'autorità competente sulla base di una apposita calendarizzazione;

che risulta necessario riesaminare le autorizzazioni rilasciate alle installazioni interessate dall'obbligo di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza fissata in sede comunitaria;

che, in considerazione della complessità delle relative istruttorie e dei tempi tecnici necessari per predisporre ed attuare le migliori impiantistiche che si rendesse necessario prescrivere, è necessario calendarizzare la presentazione delle istanze di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza della Città Metropolitana di Genova per gli impianti che svolgono attività di gestione e trattamento rifiuti;

che procrastinare la presentazione delle istanze potrebbe determinare criticità, rispetto all'esigenza di rispettare il termine di quattro anni previsto dall'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

che il termine ultimo per la presentazione delle istanze sia individuabile alla data del 31 dicembre 2021;

che risulta, pertanto, necessario disporre il riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali delle suddette installazioni e, una volta acquisita dal gestore la necessaria documentazione nonché la prevista tariffa istruttoria, riesaminare e, se necessario, aggiornare le relative condizioni autorizzative alla luce delle conclusioni sulle BAT, garantendo l'integrale applicazione delle eventuali nuove condizioni autorizzative;

che, a norma dell'articolo 29-octies, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riesami complessivi dovranno in ogni caso tenere espressamente conto anche di tutte le ulteriori conclusioni sulle BAT applicabili;

che il comma 7 dell'art.29-octies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che *"Il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione"* da parte delle Aziende.

Tenuto conto nella calendarizzazione anche delle naturali scadenze delle autorizzazioni integrate ambientali vigenti per gli impianti di gestione e trattamento rifiuti;

Vista la nota della Città Metropolitana n.3886 del 25.01.2021 e n.5631 del 03.02.2021 con la quale è stato avviato per tutte le Aziende interessate il procedimento di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 30 giorni dalla data di avvio del procedimento;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 6 marzo 2017, n. 58 e dalla D. G. R. Liguria n.953 del 15.11.2019, che le Aziende versino - prima della presentazione dell'istanza e tramite sistema PagoPA - le quote istruttorie previste per le proprie installazioni, calcolate sulla base dei criteri definiti all'allegato 2 della D.G.R. n.953/2019;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili, né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. n. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;

- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Atteso che il presente atto non necessita di essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova e che, tuttavia, sia opportuno il suo inserimento nella sezione "Notizie" del portale ambiente della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

il riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per l'esercizio di installazioni che svolgono attività principale oggetto della conclusione sulle BAT di cui alle Decisioni di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, secondo i seguenti criteri:

1. i riesami verranno condotti tenendo conto di tutte le Conclusioni sulle BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea applicabili alle installazioni sottoposte al riesame, di tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni, nonché degli elementi di fatto eventualmente sopravvenuti;

2. per la presentazione delle istanze da parte dei gestori di installazioni che svolgono quale attività principale oggetto delle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 attività di gestione e trattamento rifiuti (Par. 5.1 e 6.11), dovrà essere rispettato il seguente calendario:

AZIENDA	SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
A.O.C. S.r.l. - Genova	Nel mese di maggio 2021 e comunque <u>entro il 31.05.2021</u>
Ecoeridania S.p.A. Arenzano (GE)	Nel mese di giugno 2021 e comunque <u>entro il 30.06.2021</u>
Ecologital Maneco S.r.l. (impianto di via Wagner, 10 - Genova)	Nel mese di luglio 2021 e comunque <u>entro il 30.07.2021</u>
San Giorgio del Porto S.p.a.	Nel mese di luglio 2021 e comunque <u>entro il 30.07.2021</u>
Ente Bacini S.r.l.	Nel mese di settembre 2021 e comunque <u>entro il 30.09.2021</u>
Porto Petroli di Genova S.p.A.	Nel mese di ottobre 2021 e comunque <u>entro il 29.10.2021</u>
Ricupoil S.r.l. - Genova	Nel mese di novembre 2021 e comunque <u>entro il 30.11.2021</u>
Liguroil S.r.l. - Ceranesi	Nel mese di dicembre 2021 e comunque <u>entro il 31.12.2021</u>

3. Congiuntamente all'istanza, il Gestore è tenuto a versare la quota istruttoria calcolata sulla base dei criteri definiti all'allegato 2 della D.G.R. n.953 del 15.11.2019, inviando il riscontro di avvenuto pagamento, tramite sistema Pago PA, congiuntamente alla presentazione dell'istanza.
4. I gestori delle installazioni interessate devono presentare, entro i termini indicati nel calendario di cui al punto precedente, istanza di riesame con valenza di rinnovo allegando:
- a. copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dalla norme vigenti alla data del versamento o dell'acconto alla tariffa definita al punto precedente. In attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. n. 179/2012 come convertito in legge, la somma richiesta dovrà essere versata utilizzando la piattaforma PagoPA accessibile per via telematica all'indirizzo:

https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_01Page/16/126?2#id4

- b. la documentazione necessaria a procedere al riesame, e in particolare, oltre agli elementi espressamente indicati all'articolo 29-octies, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006,
- i. relazione di aggiornamento contenente le variazioni ed i dati successivi al Provvedimento di A.I.A. con una breve descrizione delle principali variazioni relative alla installazione e all'attività produttiva (es. nuove lavorazioni svolte, variazioni del ciclo produttivo, aumento o riduzione dei volumi di produzione, installazione/dismissione di macchinari e linee produttive, materie prime impiegate e loro quantità/annua, approvvigionamenti idrici, rifiuti prodotti, ecc.),
 - ii. tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame del titolo autorizzativo, in particolare, i risultati dei controlli alle emissioni nelle diverse matrici ambientali ed altri dati che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione e le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili alla specifica installazione nonché rispetto ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili,
 - iii. planimetria aggiornata del lay-out impiantistico;
 - iv. relazione tecnica dettagliata che contempri ogni singolo item previsto dalle BAT di cui alla già citata Decisione UE con indicazione di "applicato", "non applicato", "non applicabile": nel primo caso andrà specificata la modalità applicativa in essere o specificato se si tratta di una nuova previsione delle BAT che dovrà essere calendarizzata; nel secondo e terzo caso dovranno essere indicate le motivazioni della mancata applicabilità/non applicabilità,
 - v. segnalazione, da parte del gestore, di eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle prescrizioni dell'AIA e suggerimenti di alternative adatte all'attività dell'impianto.

DISPONE

che il presente Atto venga pubblicato nella sezione "Notizie" del portale ambiente della Città Metropolitana di Genova sino al 31 dicembre 2021.

RICORDA

che:

- A. in caso di decorso dei termini di cui al punto 2 senza che l'Azienda abbia trasmesso tutta la documentazione richiesta, la Città Metropolitana di Genova, in qualità di autorità competente - avvalendosi eventualmente di ARPAL, ex articolo 29-decies, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - provvede alle operazioni di accertamento, contestazione e notifica necessarie ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 29 - octies, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 *"la mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €"*;
- B. in caso di inutile decorso dei termini di cui al punto 2, si procederà a diffidare il gestore dell'installazione ad adempiere entro i successivi 90 giorni e, all'eventuale permanere dell'inadempimento, si procederà ad assumere il provvedimento di sospensione della validità dell'autorizzazione vigente, ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 *"la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa"*.

DISPONE

che:

- copia del presente Atto sia trasmessa ai Gestori interessati, ad ARPAL quale ente deputato ai controlli, nonché ai soggetti proceduralmente coinvolti nelle conferenze di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., individuati nei Comuni di Genova, Ceranesi ed Arenzano, nella Regione Liguria, nella ASL3 ed IRETI (con riferimento ai soli impianti aventi un recapito in pubblica fognatura dello scarico industriale);
- il presente Atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova.

RAMMENTA

che

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 20 giorni dalla nota di avvio del procedimento del 22 gennaio 2021.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

DATI CONTABILI

<u>S/E</u>	<u>Codice</u>	<u>Cap.</u>	<u>Azione</u>		<u>Importo</u>	<u>Prenotazione</u>		<u>Impegno</u>		<u>Accertamento</u>		<u>CUP</u>	<u>CIG</u>
					<u>Euro</u>	<u>N.</u>	<u>Anno</u>	<u>N.</u>	<u>Anno</u>	<u>N.</u>	<u>Anno</u>		
TOTALE ENTRATE:					±								
TOTALE SPESE:					-								

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale